

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 1800, 320, 401 e 840-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CENTARO)

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare
e di atti affidabili ai notai (n. 1800)

presentato dal Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1996

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (n. 320)

d'iniziativa del senatore DE LUCA Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1996

Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (n. 401)

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (n. 840)

d'iniziativa dei senatori DIANA Lino e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1800

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge, d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	9
Disegni di legge:		
a) n. 320, d’iniziativa del senatore De Luca Michele .	»	20
b) n. 401, d’iniziativa del senatore Preioni	»	21
c) n. 840, d’iniziativa dei senatori Diana Lino e Coviello	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - I disegni di legge nn. 320, 401 e 1800, seppure a vario titolo, rispondono alla necessità di snellire e accelerare le procedure esecutive immobiliari.

Esse, infatti, avendo durata eccessiva, nella situazione attuale degli uffici giudiziari, non consentono il rapido soddisfacimento dei diritti riconosciuti dalla legge o da pronuncia giurisdizionale.

In proposito, va considerato come la lentezza abnorme del processo civile di cognizione si sommi all'ulteriore eccessivo lasso di tempo necessario alla conclusione della procedura esecutiva immobiliare, indispensabile alla liquidazione del patrimonio del debitore. Ciò comporta un ritardo complessivo nella risposta dello Stato alle istanze di giustizia, assolutamente intollerabile in sé ma ancor più con riferimento alla procedura esecutiva, poichè essa interviene quando il diritto è divenuto certo ed è deputata ad attuarlo in concreto.

L'attuale pendenza presso gli uffici giudiziari, il modesto numero di magistrati addetti al settore nonché la farraginosità del rito con riferimento alla presenza di più figure (giudice dell'esecuzione, cancelliere) costituiscono le cause della stagnazione e dei ritardi cui la nuova disciplina intende ovviare.

Solo il disegno di legge n. 840 dei senatori Diana Lino e Coviello si basa su una *ratio* diversa, volta ad una specificazione esegetica impropriamente inquadrata nella categoria giuridica dell'interpretazione autentica. Al riguardo, va rilevato come gli articoli 574 e 576 non escludano la facoltà del giudice dell'esecuzione di disporre il versamento del prezzo della vendita presso un istituto di credito nella forma del deposito bancario fruttifero. Vi è, anzi, in nume-

rosi uffici giudiziari una prassi consolidata al riguardo.

L'assenza di indicazioni o comunque di un tenore letterale che possa ingenerare dubbi interpretativi e rendere utile l'interpretazione autentica in parola ne esclude la necessità.

Il disegno di legge n. 320 del senatore De Luca è assorbito nel disegno di legge governativo ed attiene ad un profilo accessorio: la sostituzione della documentazione richiesta dall'articolo 567, codice di procedura civile, con una certificazione notarile.

Il disegno di legge n. 401 del senatore Preioni, temporalmente anteriore a quello governativo, è pressochè identico nella *ratio* e nella disciplina a quest'ultimo e mira alla accelerazione della procedura esecutiva immobiliare.

La Commissione, tenuto conto delle suddette considerazioni, ha ritenuto di porre quale testo base il disegno di legge governativo, chiedendo l'assorbimento degli altri. La accelerazione della procedura esecutiva immobiliare si è ritenuto possa operarsi mediante la delega ai notai delle attività di liquidazione dei beni. Ciò, in vista dell'unificazione in tale figura di tutte quelle previste dal codice di rito e della maggiore rapidità ottenibile attraverso lo svolgimento di tale attività da parte di un libero professionista, ancorchè già investito della qualità di pubblico ufficiale in virtù dei poteri conferiti dalla legge alle sue funzioni.

Al riguardo, è opportuno considerare come già gli articoli 786 e 788 del codice di rito civile contemplino espressamente una delega al notaio per le attività di vendita di beni immobili in occasione dello scioglimento di comunioni.

Anche la prassi degli uffici giudiziari vede già il notaio impegnato in tale attività

nelle procedure esecutive immobiliari in virtù di deleghe conferite dai giudici dell'esecuzione, frutto di un ricorso all'analogia con le previsioni anzi ricordate.

Non va, altresì, sottaciuto come gran parte degli atti dell'esecuzione immobiliare riservati al giudice non possano ritenersi a pieno titolo di natura giurisdizionale ma abbiano invece natura amministrativa o comunque mista.

Muovendo da tale assunto, consolidatosi da tempo nella dottrina e nella giurisprudenza, si è ritenuta possibile una degiurisdizionalizzazione della procedura.

Ciò posto, il disegno di legge governativo prevede la possibilità di delega ad un notaio avente sede nel circondario, sentiti gli interessati: della determinazione del valore dell'immobile; dell'autorizzazione all'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508, codice di procedura civile; dei provvedimenti relativi alle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 ed al versamento del prezzo nell'ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma, codice di procedura civile; della fissazione degli ulteriori incanti o dei provvedimenti relativi all'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591; dell'esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie in conseguenza del decreto di trasferimento; della formazione del progetto di distribuzione.

La delega comprende, altresì, la redazione dell'avviso ai creditori con il contenuto di cui all'articolo 576, codice di procedura civile, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, codice di procedura civile, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti, codice di procedura civile.

Le operazioni vengono svolte presso lo studio notarile od in altro luogo indicato dal professionista.

Il notaio provvede, altresì, alla redazione del verbale d'incanto; all'avviso al giudice del mancato versamento tempestivo del

prezzo nonchè alla predisposizione del decreto di trasferimento.

La Commissione ha ampliato la delega, ricomprendendo: le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento; la sua comunicazione alle pubbliche amministrazioni nei casi previsti per legge per gli atti volontari di trasferimento; l'obbligo di indicazione nell'avviso ai creditori nonchè di allegazione al decreto di trasferimento delle indicazioni relative alla situazione urbanistica dell'immobile.

Emendamenti aggiuntivi approvati in Commissione hanno sostituito il vetusto sistema della candela vergine per le modalità dell'incanto con un lasso di tempo di tre minuti; hanno esteso la procedura in oggetto anche alla vendita dei beni mobili iscritti in pubblici registri, attese l'identità del sistema di pubblicità del trasferimento nonchè la frequente liquidazione a prezzi irrisori rispetto a quelli di mercato malgrado la maggiore appetibilità.

La Commissione ha, altresì, introdotto un termine di deposito della documentazione da allegare all'istanza di vendita, sostituibile con una certificazione notarile alla stregua del testo governativo.

La violazione del termine comporta l'estinzione della procedura. La misura si è resa necessaria per evitare esecuzioni immobiliari di durata indefinita o volte a condizionare l'operato del debitore, in assenza di norme sanzionatorie della mancata allegazione dei documenti in oggetto.

Altra importante innovazione attiene alla determinazione e liquidazione del compenso dovuto al notaio. La prima è oggetto di un decreto ministeriale da emanare da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale del notariato.

La seconda è opera del giudice dell'esecuzione e l'attribuzione è posta parzialmente a carico dell'aggiudicatario.

Al giudice dell'esecuzione rimane, peraltro, il controllo della procedura e degli atti del notaio delegato.

Al riguardo, possono ricorrere alla sua pronuncia sia quest'ultimo, nel caso insorgano difficoltà, sia le parti e gli interessati. Questi ultimi possono ricorrere sia avverso il decreto che risolve la situazione di difficoltà prospettata dal notaio che avverso gli atti di quest'ultimo. Permane, quindi, un controllo pieno da parte del giudice su ogni passaggio della procedura, oltre naturalmente alla titolarità dell'emissione del decreto di trasferimento del bene. Restano comunque ferme le previsioni dell'articolo 617, codice di procedura civile

È stata, altresì, introdotta dalla Commissione una previsione utile a consentire la vigilanza da parte del presidente del tribunale sull'equa distribuzione delle deleghe nonchè la loro trasparenza attraverso la consultazione libera di un apposito registro pubblico.

Viene anche prevista in tutte le ordinanze di pronuncia dell'estinzione della procedura la cancellazione della trascrizione del pignoramento e la liquidazione delle spese.

Ha, infine, ricevuto una modifica l'articolo 495 codice di procedura civile, in relazione alla reintroduzione della rateizzazione della somma da sostituire al bene pignorato in caso di immobili. La disciplina è giustificata dall'importo elevato dei crediti. Essa è contenuta in tempi ravvicinati e disciplinata minuziosamente, al fine di tutelare i creditori da istanze dilatorie o prive di concreta attuabilità.

In ultimo, è opportuno accennare alla discussione concernente l'estensione ad altre figure professionali della delega, mediante

l'istituzione della figura del curatore dell'esecuzione.

La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di non accedere a tale orientamento, sul presupposto che la delega oggi in esame sia il naturale ampliamento delle previsioni degli articoli 786 e 788 codice di procedura civile; che il notaio, per la sua qualità di pubblico ufficiale e per il sistema di controlli cui è soggetto, sia il più indicato per l'attività in parola; che non poteva rinvenirsi alcuna analogia con la figura del curatore fallimentare, per la maggiore latitudine dei poteri e della presenza di quest'ultimo.

Il complesso delle norme derivanti dal disegno di legge governativo e dagli emendamenti approvati dalla Commissione consentirà certamente quella accelerazione delle procedure esecutive tanto attesa ed invocata dai cittadini, per un verso; la destinazione dei giudici destinati al settore delle esecuzioni anche ad altre funzioni, per altro verso.

Va sottolineato il clima costruttivo che ha connotato i lavori della Commissione, il cui effetto è stato l'approvazione di gran parte degli emendamenti modificativi ed estensivi dell'ambito del disegno di legge presentati dall'opposizione.

Si raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte dell'Aula di un disegno di legge, frutto di un'ottica volta esclusivamente al miglioramento dell'amministrazione della giustizia e conseguentemente del servizio reso al cittadino nonchè alla tutela dei suoi diritti.

CENTARO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

sui disegni di legge n. 320, 401, 840 e 1800

28 gennaio 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul disegno di legge n. 1800

28 gennaio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai

Art. 1.

(Documenti da allegare all'istanza di vendita)

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

Art. 1.

(Documenti da allegare all'istanza di vendita)

1. Il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui al secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, dispo-

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-bis. - *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma».

Art. 2.

(Modalità dell'incanto)

1. L'articolo 581 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 581. - *(Modalità dell'incanto)*. - L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorchè siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla».

Art. 3.

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili)

1. *Identico:*

«Art. 591-bis. - *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)*. *Identico.*

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sull'istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va spe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) alla esecuzione delle formalità di **registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di** cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;

7) *identico.*

Identico.

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

cificato che tutte le attività che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il notaio provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Se il prezzo non è stato versato nel termine, il notaio ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985.

Identico.

Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Identico.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

dell'esecuzione il fascicolo. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'esecuzione il fascicolo; **al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale.** Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

Identico.

Identico.

Art. 4.

(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati)

1. Dopo l'articolo 534 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 534-bis. - *(Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto).* - Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione».

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-*ter.* - *(Ricorso al giudice dell'esecuzione)*. - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile opposizione agli atti esecutivi a norma dell'articolo 617».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili)

1. Dopo l'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 591-*ter.* - *(Ricorso al giudice dell'esecuzione)*. - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo **avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del notaio delegato** con ricorso **allo stesso giudice**, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Art. 6.

(Ricorso al giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati)

1. Dopo l'articolo 534-*bis* del codice di procedura civile. è inserito il seguente:

«Art. 534-*ter.* - *(Ricorso al giudice dell'esecuzione)*. - Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficoltà il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo **avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del notaio con ricorso allo stesso giu-**

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto)

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-bis. - *(Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto)*. - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso

non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617».

Art. 7.

(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-bis. - *(Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione)*. - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, **sentito il Consiglio nazionale del notariato**, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo».

Art. 8.

(Determinazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati delegate dal giudice dell'esecuzione)

1. Dopo l'articolo 169 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 169-bis. - *(Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal*

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(*Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*)

1. Dopo l'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-ter. - (*Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). - Il Consiglio notarile distrettuale comunica ogni anno ai Presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri».

Art. 9.

(*Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni immobili*)

Identico.

Art. 10.

(*Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati*)

1. Dopo l'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 169-ter. - (*Elenco dei notai che provvedono alle operazioni di vendita con incanto*). - Nella comunicazione prevista dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Distribuzione degli incarichi)

1. Dopo l'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 179-quater. - (Distribuzione degli incarichi). - Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano equamente distribuite tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter.

Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati.

Il registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente:

«Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591-bis».

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Conversione del pignoramento)

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 495. - *(Conversione del pignoramento)*. - In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il ver-

(Segue: *Testo di iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

samento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità».

DISEGNO DI LEGGE N. 320

D'INIZIATIVA DEL SENATORE
DE LUCA Michele

Art. 1.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«La documentazione di cui al secondo comma può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

DISEGNO DI LEGGE N. 401

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PREIONI

Art. 1.

1. All'articolo 567 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente terzo comma:

«La documentazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 591 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 591-bis. (Delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto). – Il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, può delegare ad un notaio con sede nel circondario del tribunale il compimento delle operazioni di vendita con incanto di cui agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile, tramite, se del caso, l'ausilio di un esperto da lui designato;

2) all'autorizzazione all'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignora-

menti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

6) alla formazione del progetto di distribuzione comprensivo delle spese e degli onorari notarili, trasmettendolo al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori, di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari previsti dagli articoli 576 e seguenti.

Nell'avviso va specificato che tutte le attività che, ai sensi degli articoli 576 e seguenti, vanno compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate presso lo studio del notaio delegato, ovvero nel luogo da lui indicato, o dal notaio stesso. Le udienze, di cui all'articolo 590 e all'articolo 176 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice si tengono davanti al notaio delegato che esercita tutti i poteri del giudice dell'esecuzione.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi dell'articolo 585 e dell'articolo 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo contenente gli atti compiuti. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto ai sensi del presente articolo.

Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione e opposizione agli atti). – In caso di delega al notaio delle operazioni di ven-

dita con incanto ai sensi dell'articolo precedente:

1) il notaio può rivolgersi al giudice dell'esecuzione ove insorgano difficoltà; il giudice provvede con decreto;

2) le parti e gli interessati possono proporre reclamo contro l'operato del no-

taio con ricorso al giudice dell'esecuzione; il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice disponga la sospensione; sul ricorso il giudice pronuncia senza indugio, sentito il ricorrente, le parti e gli eventuali interessati con ordinanza;

3) contro gli atti del notaio è proponibile opposizione ai sensi dell'articolo 617».

DISEGNO DI LEGGE N. 840

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIANA LINO E
COVIELLO

Art. 1.

1. Gli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile devono interpretarsi nel senso che il giudice dell'esecuzione immobiliare ha facoltà di disporre il versamento del prezzo della vendita presso un istituto di credito da lui designato, sotto forma di deposito bancario fruttifero, con riscontro da parte dell'istituto medesimo alla cancelleria competente.

